

# Statuto

## **Art. 1 Costituzione**

E' costituita, con sede legale in Monza, l'Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Monza e Brianza, in breve C.S.V. M&B, e qui di seguito denominata "Associazione".

E' un'Associazione senza fini di lucro apartitica, aconfessionale, solidaristica e democratica.

Ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato e l'associazionismo sociale.

L'Associazione si ispira agli articoli 1, 2, 3 della legge 266/91 e per il suo funzionamento promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

## **Art. 2 Finalità**

L'Associazione ha per oggetto la promozione di attività di servizio per il volontariato, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato in conformità alla legge 266/91.

L'Associazione si propone di:

1. promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidaristica, stimolando forme di partecipazione attiva da parte dei Soci e dei cittadini;
2. sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione del volontariato, attraverso le consulenze necessarie;
3. mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture pubbliche e private, gli operatori economici ed i mezzi di comunicazione, fornendo informazioni sulle organizzazioni di volontariato;
4. costituire una biblioteca con tutte le pubblicazioni riguardanti il volontariato;
5. informare-formare sulle potenziali fonti di finanziamento pubblico e privato, sull'autofinanziamento e sui programmi europei di finanziamento di progetti;
6. promuovere ed attuare studi e ricerche sul territorio.

Per poterle pienamente realizzare l'Associazione C.S.V. M&B si doterà di ogni struttura o strumento utile ed adeguato.

Potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizi, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni ed imprese.

### **Art. 3 Soci**

Possono aderire all'Associazione:

1. **organizzazioni di volontariato** di secondo livello che si ispirano ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della L. 266/91 attive nel territorio della Provincia di Monza e Brianza; consulte e coordinamenti di volontariato sia privati che promossi da enti pubblici;
2. **organizzazioni di volontariato** che si ispirano ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 della L. 266/91 presenti e che operino, in maniera significativa e continua, in almeno tre comuni della Provincia di Monza e Brianza;
3. **altri enti del terzo settore**, presenti e operativi nel territorio della Provincia di Monza e Brianza che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
  - a. strutture di secondo livello;
  - b. strutture consortili o federate;
  - c. consulte e coordinamenti sia privati che promossi da enti pubblici

Almeno il 70 % dei Soci deve essere rappresentato da organizzazioni e/o associazioni di volontariato.

La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che la sottopone con proprio parere all'assemblea, che si esprime nella prima convocazione successiva alla domanda.

Le prestazioni dei Soci a favore del C.S.V. M&B sono effettuate a titolo gratuito.

### **Art. 4 Diritti e doveri dei Soci**

I Soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma ed all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento;
- b) eleggere i componenti degli organi sociali;
- c) decidere su ammissione e decadenza dei Soci.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea. La quota sociale a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

I Soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi Sociali e di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recesso.

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per morosità a causa del mancato versamento della quota associativa annuale;
- per esclusione a causa di comportamenti e attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni dell'Associazione.

Nei casi b) e c) sono ammessi il ricorso al Collegio dei Probiviri.

#### **Art. 5 Coordinamento centri di servizio lombardo**

Il C.S.V. M&B aderisce attraverso i propri rappresentanti, a eventuali forme di coordinamento dei Centri di Servizio Lombardi al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili per i centri, assumendosene gli oneri di carattere finanziario che ne possono derivare.

Il C.S.V. M&B può inoltre aderire ad altre organizzazioni purché non contrastanti con le finalità statutarie.

#### **Art. 6 Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive e non retribuite.

## **Art. 7 Assemblea**

L'Assemblea dei Soci, da indire almeno una volta all'anno, è l'organo sovrano della Associazione ed è composta dai legali rappresentanti degli enti associati o da un loro delegato. Viene convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei soci.

La convocazione dell'Assemblea, completa dell'ordine del giorno, deve essere recapitata ad ogni associato presso la propria sede legale almeno 15 giorni prima della data prevista.

Le Assemblee possono essere costituita in forma ordinaria e straordinaria e sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva la relazione annuale, il bilancio consuntivo annuale e di previsione per l'esercizio successivo presentati dal Consiglio Direttivo entro i tempi stabiliti dal Comitato di Gestione regionale e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero;
- c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- d) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
- e) stabilisce l'ammissione dei soci e si esprime sui ricorsi presentati dai soci dichiarati decaduti dal Consiglio;
- f) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare i regolamenti all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, in presenza, anche per delega, della maggioranza degli appartenenti all'Associazione. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è invece validamente costituita indipendentemente dal numero degli Associati presenti anche per delega, e deliberano validamente con la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

Le delibere dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto dell'Associazione sono prese con la presenza dei tre quarti dei soci e con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, invece quelle relative al suo scioglimento sono prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci.

In caso di non approvazione del bilancio consuntivo, il Consiglio Direttivo decade; l'Assemblea nomina un Commissario ed indica le modalità per la convocazione di un'Assemblea elettiva.

In assemblea ogni Socio non potrà avere più di una delega da altro Socio.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli soci.

### **Art. 8 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, viene eletto ogni tre anni ed è comprensivo, secondo quanto disposto dal D.M. 8/10/1997 e successive modifiche, di un membro nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta, sempre con 15 giorni di preavviso, salvo per urgenza a mezzo telegramma o fax.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del C.S.V. M&B e, di conseguenza, pone in essere ogni atto esecutivo per la realizzazione dei programmi di attività, nel rispetto dello Statuto e degli indirizzi assembleari.

Può avvalersi dell'opera di esperti esterni, che possono partecipare sia alle riunioni del Consiglio Direttivo, che alle Assemblee, con diritto di parola ma non di voto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) nomina il Direttore e ne determina le funzioni ed eventualmente la retribuzione;

- c) decide l'ammontare della quota annuale di adesione al C.S.V. M&B;
- d) elegge nel proprio seno il presidente e il vice presidente (o i vice presidenti di cui uno vicario);
- e) nomina i rappresentanti all'interno del coordinamento Centri di Servizio Lombardi;
- f) redige il regolamento del C.S.V. M&B e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea;
- g) predispone i regolamenti per il funzionamento del Centro Servizi per il Volontariato;
- h) propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- i) decide, su proposta del Direttore, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente, l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- j) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- k) valuta ed accoglie le domande di adesione di nuovi soci proponendone l'ammissione nel rispetto del regolamento; su di esse esprime motivato parere che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, nella sua prima convocazione successiva;
- l) delibera la decadenza di socio per morosità e/o per attività in contrasto con le finalità statutarie e le deliberazioni degli organi sociali del C.S.V. M&B. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata notificante il provvedimento;
- m) propone le modificazioni allo statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria.

Il Consiglio può delegare uno o più atti di propria competenza a Consiglieri anche con procura specifica; in caso di decadenza o dimissioni il Consiglio sostituirà il componente mancante ricorrendo alla cooptazione di altro membro. Tale nomina dovrà essere approvata dalla prima assemblea utile, che potrà anche nominare un diverso componente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

## **Art. 9 Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di 2 volte consecutive.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo i programmi di attività, iniziative varie e vigila sulla loro realizzazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al Vice Presidente.

#### **Art. 10 Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo amministrativo e finanziario e redige apposita relazione da allegare al bilancio annuale, con cui è espresso anche un parere di merito e di contenuto. Nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi del supporto di esperti esterni.

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che sono tutti rieleggibili.

Uno dei tre membri effettivi sarà nominato dal Comitato di Gestione dei fondi speciali come da D.M. 8/10/1997 e successive modifiche.

Il Collegio, nella prima riunione d'insediamento, elegge al suo interno il Presidente.

Qualora si dovesse sostituire un membro effettivo, entrerà in carica il supplente più votato.

Il collegio può partecipare, su invito del Presidente, al Consiglio Direttivo con diritto di parola e non di voto.

#### **Art. 11 Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri giudica, in maniera non formale, tutte le controversie insorte all'interno dell'Associazione .

Il Collegio comunica entro trenta giorni il proprio parere al Consiglio Direttivo.

Gli eventuali provvedimenti di conseguenza, sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea ogni tre anni ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che sono tutti rieleggibili.

Il Collegio, nella prima riunione d'insediamento, elegge al suo interno il Presidente. Qualora si dovesse sostituire un membro effettivo, entrerà in carica il membro supplente più votato.

### **Art. 12 Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

1. quote sociali;
2. contributi di privati e di enti pubblici;
3. introiti derivanti da convenzioni e proventi per l'attività svolta;
4. fondi speciali presso le Regioni di cui alla legge 266/91 e D.M. 8/10/1997 e presso altri enti o istituzioni secondo la legislazione vigente.

Il patrimonio è costituito da:

1. beni mobili ed immobili di proprietà del C.S.V. M&B;
2. eccedenze degli esercizi annuali precedenti;
3. donazioni e lasciti.

All'Assemblea è vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve.

### **Art. 13 Bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I tempi di presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi tengono conto dei tempi stabiliti dal Comitato di gestione per la ripartizione dei fondi speciali destinati ai Centro di Servizio per il Volontariato.

### **Art. 14 Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

L'Assemblea che delibererà lo scioglimento delibera anche sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le passività, ad altro Ente o Associazione senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

### **Art. 15 Norme di attuazione**

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di esecuzione che dovrà essere approvato entro 60 giorni dalla data di costituzione della Associazione.

Per tutto quanto non previsto nello Statuto e Regolamento valgono le norme stabilite dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

Ottobre 2008